

COMUNE DI CASTROCIELO

PARTE 01

PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 01

COMUNE

01. IL COMUNE DI CASTROCIELO E' ENTE AUTONOMO LOCALE NELL`AMBITO DEI PRINCIPI FISSATI DALLE LEGGI GENERALI DELLA REPUBBLICA E DALLE NORME DEL PRESENTE STATUTO.

02. IL COMUNE RAPPRESENTA LA PROPRIA COMUNITA', NE CURA GLI INTERESSI E NE PROMUOVE LO SVILUPPO CIVILE, SOCIALE ED ECONOMICO.

ART. 02

TERRITORIO E SEDE COMUNALE

01. IL COMUNE E' RIPARTIZIONE TERRITORIALE DELLA REPUBBLICA. ESSO COMPRENDE LA PARTE DEL SUOLO NAZIONALE DELIMITATO CON IL PIANO TOPOGRAFICO DI CUI ALL` ARTT. 09 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1954 , N. 1228 .

02. A CONDIZIONE CHE LA POPOLAZIONE SIA SENTITA ED ESPRIMA LA PROPRIA VOLONTA' MEDIANTE REFERENDUM, LA CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE DEL COMUNE PUO' ESSERE MODIFICATA CON LEGGE DELLA REGIONE.

03. LA SEDE COMUNALE E' UBICATA NEL COMUNE CAPOLUOGO. PRESSO DI ESSA SI RIUNISCONO IL CONSIGLIO, LA GIUNTA E LE COMMISSIONI. IN CASI ECCEZIONALI E PER PARTICOLARI ESIGENZE, TALI ORGANI POSSONO RIUNIRSI ANCHE IN LUOGHI DIVERSI DALLA PROPRIA SEDE.

04. PREVIA CONSULTAZIONE POPOLARE, PUO' ESSERE DISPOSTA CON DELIBERA DEL CONSIGLIO LA MODIFICAZIONE DELLA FRAZIONE E DELLA SEDE COMUNALE.

ART. 03

BENI COMUNALI

01. I BENI COMUNALI SI DISTINGUONO IN BENI DEMANIALI E BENI PATRIMONIALI.

02. GLI USI CIVICI RESTANO REGOLATI DA LEGGI SPECIALI.

ART. 04

STEMMA

01. NEGLI ATTI E NEL SIGILLO IL COMUNE SI IDENTIFICA CON IL SIMBOLO CHE SEGUE: "STEMMA: D` ARGENTO, AL CASTELLO DI ROSSO, MURATO E CHIUSO DI NERO, TORRICELLATO DI TRE PEZZI, IL CENTRALE PIU' ELEVATO, MERLATI ALLA GUELFA, ACCOSTATO DALLE LETTERE C C E P IN CARATTERI MAIUSCOLI ROMANI DI NERO. ORNAMENTI ESTERIORI DEL COMUNE".

02. SONO VIETATI L`USO E LA RIPRODUZIONE DI TALE SIMBOLO PER FINI NON ISTITUZIONALI.

ART. 05

FINALITA'

01. IN ADERENZA AI PRINCIPI E AI VALORI DELLA COSTITUZIONE, IL COMUNE PROMUOVE LO SVILUPPO E IL PROGRESSO SOCIALE ED ECONOMICO DEI PROPRI CITTADINI.

02. IL COMUNE FAVORISCE LA PARTECIPAZIONE ALL`AMMISTRAZIONE DEI

CITTADINI, SIA COME SINGOLI, SIA NELLE FORMAZIONI SOCIALI NELLE QUALI SI SVOLGE LA PERSONALITA' UMANA, E PERSEGUE LA COLLABORAZIONE E LA COOPERAZIONE CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI.

03. IL COMUNE REALIZZA LE PROPRIE FINALITA' ADOTTANDO IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE; ATTUA IL PROGRAMMA DI SVILUPPO ECONOMICO E I PIANI DI INTERVENTO DI SETTORE NEL PROPRIO TERRITORIO.

ART. 06

ALBO PRETORIO

01. IL COMUNE HA UN ALBO PRETORIO PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI PREVISTI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

02. LA PUBBLICAZIONE, CURATA DAL SEGRETARIO COMUNALE O DA UN SUO DELEGATO, DEVE ASSICURARE A TUTTI I CITTADINI INTEGRALITA' E ACCESSIBILITA' DI LETTURA.

PARTE 02

ORDINAMENTO STRUTTURALE

TITOLO 01

ORGANI ISTITUZIONALI

ART. 07

ORGANI

01. SONO ORGANI DEL COMUNE IL CONSIGLIO, LA GIUNTA, IL SINDACO.

CAPO 01

CONSIGLIO COMUNALE

ART. 08

ELEZIONE E COMPOSIZIONE

01. LE NORME RELATIVE ALLA COMPOSIZIONE, ALL'ELEZIONE, ALLE CAUSE DI INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' E ALLA DECADENZA DEI CONSIGLIERI SONO STABILITE DALLA LEGGE.

02. IL CONSIGLIO RIMANE IN CARICA SINO ALLA ELEZIONE DEL NUOVO. ESSO DEVE LIMITARSI, DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI, AD ADOTTARE GLI ATTI URGENTI ED IMPROPROROGABILI.

ART. 09

CONVOCAZIONE E SESSIONI

01. IL CONSIGLIO E' CONVOCATO DAL SINDACO. QUESTI FORMULA L'ORDINE DEL GIORNO, SENTITA LA GIUNTA, E NE PRESIEDE I LAVORI, SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO.

02. IN CASO DI DIMISSIONI, DECADENZA, RIMOZIONE O DECESSO DEL SINDACO, GLI ADEMPIMENTI INDICATI AL PRIMO COMMA SONO ASSOLTI DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

03. IL CONSIGLIO SI RIUNISCE IN SESSIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE.

04. LE SESSIONI ORDINARIE POSSONO SVOLGERSI IN QUALSIASI PERIODO DELL'ANNO. AI FINI DELLA CONVOCAZIONE, SONO COMUNQUE ORDINARIE LE SEDUTE NELLE QUALI VENGONO ISCRITTE LE PROPOSTE DI DELIBERAZIONI

PREVISTE DALL' ARTT. 32 , SECONDO COMMA, LETT. B), DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

05. LE SESSIONI STRAORDINARIE SI RIUNISCONO PER DETERMINAZIONE DEL SINDACO QUANDO LO RICHIEDA UN QUINTO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE. ESSE DEVONO TENERSI IN UN TERMINE NON SUPERIORE A DIECI GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA.

ART. 10

FUNZIONAMENTO

01. IL CONSIGLIO DELIBERA VALIDAMENTE CON L'INTERVENTO DELLA META' DEI COMPONENTI ASSEGNATI ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DI VOTI.

SONO FATTE SALVE MAGGIORANZE SPECIALI ESPRESSAMENTE RICHIESTE DALLE LEGGI E DALLO STATUTO.

02. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO SONO PUBBLICHE E LE DELIBERAZIONI SONO ASSUNTE, DI REGOLA, CON VOTAZIONE PALESE. NEI CASI IN CUI

DEBONO ESSERE FORMULATE VALUTAZIONI SU PERSONE, LE DELIBERAZIONI SONO ASSUNTE A SCRUTINIO SEGRETO E IN SEDUTA NON PUBBLICA.

03. LA VERBALIZZAZIONE DELLA SEDUTA E' CURATA DAL SEGRETARIO; IN CASO DI INCOMPATIBILITA', IL SINDACO CHIAMA A SOSTITUIRLO UN COMPONENTE DEL CONSIGLIO.

04. I VERBALI DELLE SEDUTE SONO FIRMATI DAL PRESIDENTE, DAL CONSIGLIERE ANZIANO E DAL SEGRETARIO COMUNALE.

ART. 11

COMPETENZE

01. IL CONSIGLIO RAPPRESENTA LA COLLETTIVITA' COMUNALE, DETERMINA L'INDIRIZZO POLITICO, SOCIALE ED ECONOMICO DEL COMUNE E NE CONTROLLA L'ATTUAZIONE.

02. LE COMPETENZE DEL CONSIGLIO SONO DETERMINATE DALLA LEGGE. ESSO ESERCITA LE PROPRIE ATTRIBUZIONI CONFORMANDOSI AI PRINCIPI STABILITI NEL PRESENTE STATUTO E NELLE NORME REGOLAMENTARI.

03. IL CONSIGLIO INFORMA L'AZIONE DEL COMUNE AI PRINCIPI DI LEGALITA', TRASPARENZA E PUBBLICITA' AL FINE DI GARANTIRE IL BUON ANDAMENTO E L'IMPARZIALITA'.

04. NELL'ADOTTARE GLI ATTI FONDAMENTALI, ESSO DEVE INDIVIDUARE OBIETTIVI E FINALITA' DA CONSEGUIRE E INDICARE LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE E DEGLI STRUMENTI NECESSARI ALL'ATTIVITA' DA SVOLGERE.

ART. 12

COMMISSIONI

01. IL CONSIGLIO SI AVVALE DI COMMISSIONI COSTITUITE NEL PROPRIO SENSO CON CRITERIO PROPORZIONALE AI GRUPPI CONSILIARI.

02. I POTERI DELLE COMMISSIONI, L'ORGANIZZAZIONE E LE FORME DI PUBBLICITA' DEI LAVORI SONO DISCIPLINATE DAL REGOLAMENTO.

03. PER L'ESAME DI SPECIFICI ARGOMENTI, LE COMMISSIONI HANNO FACOLTA' DI CHIEDERE L'INTERVENTO ALLE PROPRIE RIUNIONI DEL SINDACO, DEGLI ASSESSORI, DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI COMUNALI, NONCHE' DI RAPPRESENTANTI DI ORGANISMI ASSOCIATIVI E DI FORZE POLITICHE,

ECONOMICHE E SOCIALI.

04. IL SINDACO E GLI ASSESSORI POSSONO PARTECIPARE AI LAVORI DELLE COMMISSIONI, SENZA DIRITTO DI VOTO. OGNI QUALVOLTA LO RICHIEDONO, ESSI DEBBONO ESSERE SENTITI DALLE COMMISSIONI.

ART. 13

TIPOLOGIA DELLE COMMISSIONI

01. LE COMMISSIONI POSSONO ESSERE PERMANENTI, TEMPORANEE E SPECIALI.

02. SI DEBBONO, COMUNQUE, COSTITUIRE CINQUE COMMISSIONI COMPETENTI NELLE SEGUENTI MATERIE: AFFARI ISTITUZIONALI E AMMINISTRATIVI; BILANCIO E SVILUPPO ECONOMICO; URBANISTICA, ASSETTO DEL TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI; SERVIZI SOCIALI, CULTURALI, DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO; SERVIZIO DI POLIZIA AMMINISTRATIVA.

03. ALLE COMMISSIONI TEMPORANEE E SPECIALI SPETTA L'ESAME DI MATERIE RELATIVE A QUESTIONI DI CARATTERE GENERALE O PARTICOLARE INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO COMUNALE.

04. UN TERZO DEI CONSIGLIERI PUO' RICHIEDERE L'ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE D'INCHIESTA, INDICANDONE I MOTIVI; LA RELATIVA DELIBERAZIONE ISTITUTIVA DEVE ESSERE APPROVATA CON LA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI. LA DELIBERAZIONE STABILISCE LA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE, I POTERI DI CUI E' MUNITA, GLI STRUMENTI PER OPERARE E IL TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEI LAVORI.

ART. 14

CONSIGLIERI

01. IL CONSIGLIO RAPPRESENTA L'INTERA COMUNITA' SENZA VINCOLO DI MANDATO. LA LEGGE DISCIPLINA LO STATUS DI CONSIGLIERE COMUNALE.

02. LE DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE DEVONO ESSERE INCLUSE NELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO. EFFICACI SIN DALLA PRESENTAZIONE, ESSE DIVENTANO IRREVOCABILI SOLO DALLA PRESA D'ATTO DEL CONSIGLIO.

03. IL CONSIGLIERE CHE NELLA ELEZIONE A TALE CARICA HA CONSEGUITO LA CIFRA ELETTORALE PIU' ALTA, COSTITUITA DALLA SOMMA DEI VOTI DI PREFERENZA, ESERCITA LE FUNZIONI DI CONSIGLIERE ANZIANO.

ART. 15

DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

01. I CONSIGLIERI HANNO DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI DEL COMUNE TUTTE LE NOTIZIE E LE INFORMAZIONI IN LORO POSSESSO UTILI ALL'ESPLETAMENTO DEL PROPRIO MANDATO.

02. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO COMUNQUE DIRITTO DI NOTIZIA SU OGNI QUESTIONE SOTTOPOSTA ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO. HANNO, INOLTRE, DIRITTO DI PRESENTARE INTERROGAZIONI E MOZIONI NELLE FORME DEFINITE DAL REGOLAMENTO.

03. I CONSIGLIERI SONO VINCOLATI AL SEGRETO NEI CASI SPECIFICAMENTE DETERMINATI DALLA LEGGE.

04. CIASCUN CONSIGLIERE DEVE ELEGGERE UN DOMICILIO NEL TERRITORIO COMUNALE.

ART. 16

GRUPPI CONSILIARI

01. E' IN FACOLTA' DEI CONSIGLIERI COSTITUIRSI IN GRUPPI. DELLA COSTITUZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI DEVE DARSÌ COMUNICAZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE.

02. LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO E LE RELATIVE ATTRIBUZIONI SONO DISCIPLINATE DAL REGOLAMENTO.

CAPO 02

GIUNTA COMUNALE

ART. 17

ELEZIONE E COMPOSIZIONE

01. LA GIUNTA E' L'ORGANO DI GOVERNO DEL COMUNE ED E' COMPOSTA DAL SINDACO E DA N. 06 ASSESSORI.

02. E' ELETTA DAL CONSIGLIO NEL SUO SENO ALLA PRIMA ADUNANZA, SUBITO DOPO LA CONVALIDA DEGLI ELETTI, SECONDO LE MODALITA' FISSATE DALL' ARTT. 34 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 E DAL PRESENTE STATUTO.

03. SALVO I CASI DI DIMISSIONI SINGOLE, IL SINDACO E GLI ASSESSORI RIMANGONO IN CARICA FINO ALL'INSEDIAMENTO DEI SUCCESSORI.

04. SONO DISCIPLINATI DALLA LEGGE LO STATUS, LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA', DI DECADENZA E REVOCA DEI COMPONENTI LA GIUNTA.

05. GLI ASSESSORI SONO PREPOSTI AI VARI RAMI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, RAGGRUPPATI PER SETTORI OMOGENEI.

06. GLI ASSESSORI SONO RESPONSABILI COLLEGIALMENTE DEGLI ATTI DELLA GIUNTA, ED INDIVIDUALMENTE DEGLI ATTI DEI LORO ASSESSORATI.

ART. 18

ASSESSORI EXTRACONSILIARI

01. IN NUMERO NON SUPERIORE A DUE POSSONO ESSERE ELETTI ASSESSORI ANCHE CITTADINI NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO, IN POSSESSO DEI REQUISITI DI COMPATIBILITA' ED ELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE.

02. LA PRESENZA DEGLI ASSESSORI DI CUI AL PRIMO COMMA NON MODIFICA IL NUMERO DEGLI ASSESSORI COMPONENTI LA GIUNTA DI CUI AL PRIMO COMMA DELL'ARTICOLO PRECEDENTE.

03. GLI ASSESSORI NON CONSIGLIERI SONO COMPRESI NELLA LISTA DEI CANDIDATI CONTENUTA NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO ED IN ALLEGATO ALLO

STESSO SONO ILLUSTRATE LE PARTICOLARI QUALIFICAZIONI, COMPETENZE ED ESPERIENZE TECNICO-AMMINISTRATIVE CHE MOTIVANO LA CANDIDATURA.

NON PUO' ESSERE NOMINATO ASSESSORE NON CONSIGLIERE CHI ABBA CONCORSO COME CANDIDATO ALLE ELEZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE IN CARICA.

04. L'ASSESSORE NON CONSIGLIERE ESERCITA LE FUNZIONI RELATIVE ALLA CARICA RICOPERTA CON TUTTE LE PREROGATIVE, I DIRITTI E LE RESPONSABILITA' ALLA STESSA CONNESSI. PARTECIPA ALLE ADUNANZE DELLA

GIUNTA COMUNALE CON OGNI DIRITTO, COMPRESO QUELLO DI VOTO, SPETTANTE A TUTTI GLI ASSESSORI. PUO' ESSERE DESTINATARIO DELLE DELEGHE. PARTECIPA ALLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE CON FUNZIONI DI RELAZIONE E DIRITTO D'INTERVENTO, MA SENZA DIRITTO DI VOTO; LA SUA PARTECIPAZIONE ALLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE NON E' COMPUTATA AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL NUMERO E DELLE MAGGIORANZE PER LE VOTAZIONI.

ART. 19

FUNZIONAMENTO

01. LA GIUNTA E' CONVOCATA DAL SINDACO, CHE FISSA GLI OGGETTI DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA.

02. LA GIUNTA DELIBERA CON L'INTERVENTO DI ALMENO LA META' DEI SUOI COMPONENTI ASSEGNATI ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DI VOTI.

03. LE SEDUTE DELLA GIUNTA NON SONO PUBBLICHE. NELLE VOTAZIONI PALESI, IN CASO DI PARITA' DI VOTI, PREVALE QUELLO DEL SINDACO O DI CHI PER LUI PRESIEDE LA SEDUTA.

04. LA VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE DELLA GIUNTA E' CURATA DAL SEGRETARIO COMUNALE, SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

NEI CASI DI INCOMPATIBILITA', IL SEGRETARIO COMUNALE E' TEMPESTIVAMENTE SOSTITUITO DA UN COMPONENTE LA GIUNTA.

ART. 20

COMPETENZE

01. LA GIUNTA COMPIE GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE CHE NON SIANO RISERVATI DALLA LEGGE AL CONSIGLIO.

02. LA GIUNTA RIFERISCE AL CONSIGLIO SULLA PROPRIA ATTIVITA' CON RELAZIONE DA PRESENTARSI NEL MESE DI NOVEMBRE, ATTUA GLI INDIRIZZI GENERALI DEL CONSIGLIO E SVOLGE ATTIVITA' PROPOSITIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DELLO STESSO.

03. IN PARTICOLARE:

A) PROPONE AL CONSIGLIO I REGOLAMENTI;

B) APPROVA I PROVVEDIMENTI CHE COMPORTANO IMPEGNI DI SPESA, SALVO QUELLI ATTRIBUITI AL SINDACO O AL SEGRETARIO;

C) PREDISPONE PROGETTI DI PROVVEDIMENTI DA SOTTOPORRE ALLA DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO;

D) NOMINA COMMISSIONI PER LE ELEZIONI PUBBLICHE E RISERVATE;

E) PROPONE AL CONSIGLIO CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE;

F) DISPONE L'ACCETTAZIONE O IL RIFIUTO DI LASCITI E DONAZIONI;

G) ADOTTA PROVVEDIMENTI DI ASSUNZIONE, CESSAZIONE E DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE COMUNALE;

H) SVOLGE ATTIVITA' DI RACCORDO CON GLI ORGANI DI PARTECIPAZIONE;

I) ESERCITA LE FUNZIONI DELEGATE DALLA PROVINCIA, DALLA REGIONE O DALLO STATO, SALVO ESPRESSA ATTRIBUZIONE AD ALTRO ORGANO OPERATA DALLE LEGGI E DALLO STATO;

L) APPROVA GLI ACCORDI DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA;

M) DECIDE SULLE CONTROVERSIE IN TEMA DI COMPETENZE FUNZIONALI CHE EVENTUALMENTE INSORGANO FRA GLI ORGANI GESTIONALI DELL'ENTE;

N) RIFERISCE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO SULLA PROPRIA ATTIVITA' E SULL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI.

CAPO 03

SINDACO

ART. 21

SINDACO ORGANO ISTITUZIONALE

01. IL SINDACO E' CAPO DALL'AMMINISTRAZIONE ED UFFICIALE DI GOVERNO. ESERCITA LE FUNZIONI ATTRIBITEGLI DIRETTAMENTE DALLE LEGGI, SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DALLE LEGGI STESSE E DAL PRESENTE STATUTO.

02. PRIMA DI ASSUMERE LE SUE FUNZIONI PRESTA GIURAMENTO DINANZI AL PREFETTO SECONDO LA FORMULA DI CUI ALL' ARTT. 11 DEL T.U. 10 GENNAIO 1957 , N. 03 .

03. DISTINTIVO DEL SINDACO E' LA FASCIA TRICOLORE CON LO STEMMA DELLA REPUBBLICA, DA PORTARSI A TRACOLLA DELLA SPALLA DESTRA.

04. LE MODALITA' PER L'ELEZIONE, I CASI DI INCOMPATIBILITA' E DI INELEGGIBILITA' ALL'UFFICIO DI SINDACO, IL SUO STATUS E LE CAUSE DI CESSAZIONE DALLA CARICA SONO DISCIPLINATE CON LEGGE.

05. HA LA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DEL COMUNE, PREVIO MANDATO DELLA GIUNTA, PROMUOVE DAVANTI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA I PROVVEDIMENTI CAUTELATIVI E LE AZIONI POSSESSORIE.

ART. 22

POTERI DI ORGANIZZAZIONE

01. IL SINDACO:

A) CONVOCA IL CONSIGLIO, ASSICURANDO LA CONSEGNA DEGLI AVVISI NEI TERMINI DI LEGGE, E LO PRESIEDE;

B) CONVOCA E PRESIEDE LA GIUNTA;

C) STABILISCE GLI ARGOMENTI DA TRATTARSI NELLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA;

D) ESERCITA I POTERI DI POLIZIA NELLE ADUNANZE CONSILIARI E NEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE DA ESSO PRESIEDUTI, NEI LIMITI STABILITI DALLA LEGGE;

E) HA POTERI DI DELEGARE AD UNO O PIU' ASSESSORI E/O CONSIGLIERI LA TRATTAZIONE DI DETERMINATE MATERIE, FERME RESTANDO LE LIMITAZIONI DI CUI ALL' ARTT. 51 , COMMA 02 , DELLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142 .

ART. 23

POTERI DI AMMINISTRAZIONE

01. IL SINDACO

A) RAPPRESENTA IL COMUNE;

B) HA POTERI DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' POLITICO-AMMINISTRATIVA DEL COMUNE;

C) ASSICURA L'UNITA' DI INDIRIZZO DELLA GIUNTA COMUNALE, PROMUOVENDO E COORDINANDO L'ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI;

D) HA FACOLTA' DI DELEGA;

E) IMPARTISCE DIRETTIVE AL SEGRETARIO COMUNALE IN ORDINE ALLA

GESTIONE DI TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI;

F) CONCLUDE, SENTITA LA GIUNTA, ACCORDI DI PROGRAMMA CON I SOGGETTI PUBBLICI PREVISTI DALLA LEGGE;

G) FISSA LA DATA DI CONVOCAZIONE DEI COMIZI PER I REFERENDUM CONSULTIVI E COSTITUISCE L'UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI;

H) ASSEGNA, SENTITA LA GIUNTA, GLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA;

I) ADOTTA LE ORDINANZE ORDINARIE;

L) RILASCIAM LE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI, DI POLIZIA AMMINISTRATIVA E LE CONCESSIONI EDILIZIE;

M) EMANA I PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI ESPROPRIO E DI OCCUPAZIONE D'URGENZA RISERVATI DALLA LEGGE ALLA COMPETENZA DEL COMUNE.

ART. 24

POTERI E VIGILANZA IL SINDACO:

A) PROMUOVE VERIFICHE E INDAGINI AMMINISTRATIVE SULLA ATTIVITA' DEL COMUNE;

B) ACQUISISCE PRESSO GLI UFFICI INFORMAZIONI ED ATTI ANCHE RISERVATI;

C) ASSUME INIZIATIVE VOLTE A GARANTIRE CHE GLI UFFICI DEL COMUNE ESERCITINO LA LORO ATTIVITA', IN ADERENZA ALLE FINALITA' STABILITE DAL CONSIGLIO E AGLI INDIRIZZI FISSATI DALLA GIUNTA.

ART. 25

VICESINDACO

01. E' VICESINDACO L'ASSESSORE CHE VIENE DELEGATO DAL SINDACO PER ESERCITARE LE SUE FUNZIONI IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO. TALI FUNZIONI, IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL VICESINDACO, SONO ESERCITATE DAGLI ASSESSORI SECONDO L'ORDINE DI ANZIANITA' RAPPRESENTATO DALL'ETA'.

02. AL CONSIGLIO E AGLI ORGANI PREVISTI DALLA LEGGE DEVONO ESSERE COMUNICATE LE DELEGHE RILASCIATE AL VICESINDACO E AGLI ASSESSORI.

TITOLO 02

UFFICI BUROCRATICI

CAPO 01

UFFICI

ART. 26

PRINCIPI ORGANIZZATIVI

01. L'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE E' INFORMATI AI SEGUENTI PRINCIPI:

A) ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO PER PROGRAMMI ED OBIETTIVI, ANZICHE' PER SINGOLI ATTI;

B) ANALISI DELL'ATTIVITA' MEDIANTE MISURAZIONE DELLA PRODUTTIVITA', DEL CARICO FUNZIONALE DI LAVORO E DEL GRADO DI EFFICACIA

DELL'AZIONE SVOLTA DAI SINGOLI ELEMENTI DELL'APPARATO;

C) FLESSIBILITA' DELLE STRUTTURE E DEL PERSONALE.

ART. 27

STRUTTURA

01. AI FINI ISTITUZIONALI DELL'ENTE SONO PERSEGUITI DA UNA ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE ARTICOLATA IN UFFICI FUNZIONALMENTE COLLEGATI TRA LORO ALLO SCOPO DI CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI PREFISSATI.

ART. 28

PERSONALE

01. LA DISCIPLINA DEL PERSONALE E' RISERVATA AGLI ATTI NORMATIVI DEL COMUNE CHE DANNO ESECUZIONE ALLE LEGGI ED ALLO STATUTO.

02. SPETTA AL COMUNE CURARE LA FORMAZIONE, LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E LA RESPONSABILIZZAZIONE DEI DIPENDENTI AL FINE DI MIGLIORARNE LE PRESTAZIONI.

03. CON REGOLAMENTO VIENE DISCIPLINATO LO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE. TALE REGOLAMENTO PREVEDE, ALTRESI', COLLABORAZIONI ESTERNE AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA', PER OBIETTIVI DETERMINATI E CON CONVENZIONI A TERMINE. LE NORME REGOLAMENTARI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A SOGGETTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE DEVONO STABILIRNE:

- LA DURATA CHE, COMUNQUE, NON POTRA' ESSERE SUPERIORE ALLA DURATA DEL PROGRAMMA;
- I CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL RELATIVO TRATTAMENTO ECONOMICO;
- LA NATURA PRIVATISTICA DEL RAPPORTO.

ART. 29

PRINCIPI GENERALI

01. IL COMUNE HA UN SEGRETARIO TITOLARE, FUNZIONARIO STATALE ISCRITTO IN APPOSITO ALBO NAZIONALE TERRITORIALE ARTICOLATO.

02. LO STATO GIURIDICO E IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL SEGRETARIO COMUNALE SONO STABILITI DALLA LEGGE.

03. IL SEGRETARIO COMUNALE E' L'ORGANO BUROCRATICO CHE ASSICURA LA DIREZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI. IN TALE VESTE, EGLI E' RESPONSABILE DEL BUON FUNZIONAMENTO E DELLA PRODUTTIVITA' DEL PERSONALE DIPENDENTE.

04. IL SEGRETARIO HA ATTRIBUZIONI GESTIONALI, DI DIREZIONE, CONSULTIVE, DI LEGALITA' E GARANZIA SECONDO LE NORME DELLO STATUTO.

ART. 30

ATTRIBUZIONI GESTIONALI

01. SALVA LA RISERVA AGLI ORGANI ELETTIVI DELLE ATTIVITA' DELIBERATIVE, AL SEGRETARIO COMPETE L'ADOZIONE DEGLI ATTI DI GESTIONE NONCHE' DEGLI ATTI CHE SONO ESPRESSIONE DI DISCREZIONALITA' TECNICA.

02. IN PARTICOLARE, IL SEGRETARIO PROVVEDE:

- A) ALLA PREDISPOSIZIONE DI PROGRAMMI DI ATTUAZIONE, SECONDO LE DIRETTIVE TRASMESSE DAGLI ORGANI ELETTIVI;
- B) ALL'ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE E DEI MEZZI FINANZIARI PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI FISSATI DAGLI ORGANI ELETTIVI;
- C) ALLA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE REGOLARMENTE ORDINATE;

- D) ALL'ORDINAZIONE DEI BENI E SERVIZI NEI LIMITI DI SPESA FISSATI DALLA GIUNTA;
- E) ALL'ADOZIONE E SOTTOSCRIZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI SUA COMPETENZA, NONCHE' DI QUELLI NECESSARI PER LA ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI;
- F) ALLA VERIFICA DELL'EFFICIENZA DELL'ATTIVITA' DEGLI UFFICI;
- G) ALLA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AL PERSONALE;
- H) ALLA SOTTOSCRIZIONE DEI MANDATI DI PAGAMENTO;
- I) ALL'APPROVAZIONE DEI RUOLI DEI TRIBUTI E DELLE ENTRATE COMUNALI.

ART. 31

ATTRIBUZIONI DI DIREZIONE E CONSULTE

- 01. IL SEGRETARIO ESERCITA FUNZIONI DI DIREZIONE E CONTROLLO NEI CONFRONTI DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE CON LA OSSERVANZA DELLE NORME VIGENTI E DEL REGOLAMENTO.
- 02. IL SEGRETARIO ESPRIME PARERI E VALUTAZIONI TECNICHE AGLI ORGANI COLLEGIALI DEL COMUNE, AL SINDACO, AGLI ASSESSORI E AI CONSIGLIERI.

ART. 32

ATTRIBUZIONI DI LEGALITA' E GARANZIA

- 01. IL SEGRETARIO RICEVE L'ATTO DI DIMISSIONI DEL SINDACO, LE PROPOSTE DI REVOCA E LA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA.
- 02. PRESIEDE L'UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI POPOLARI E DEI REFERENDUM.
- 03. PARTECIPA ALLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI E DELLE COMMISSIONI, CURANDONE LA VERBALIZZAZIONE.
- 04. RICEVE DAI CONSIGLIERI LE RICHIESTE DI TRASMISSIONE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA SOGGETTE AL CONTROLLO EVENTUALE.
- 05. CURA LA TRASMISSIONE DELLE DELIBERAZIONI AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO.
- 06. ATTESTA, SU DICHIARAZIONE DEL MESSO COMUNALE, L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO E L'ESECUTIVITA' DI PROVVEDIMENTI ED ATTI DEL COMUNE.

ART. 33

VICE SEGRETARIO

- 01. IL VICE SEGRETARIO SVOLGE FUNZIONI VICARIE DEL SEGRETARIO, LO COADIUVA E LO SOSTITUISCE NEI CASI DI VACANZA, ASSENZA O IMPEDIMENTO; DEVE ESSERE IN POSSESSO DI TUTTI I REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI SEGRETARIO COMUNALE.

ART. 34

PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI DI GARA E DI CONCORSO

- 01. LA PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI DI GARA E DI CONCORSO, LA RESPONSABILITA' SULLE PROCEDURE DI APPALTO E DI CONCORSO E LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI SPETTANO AD UN DIRIGENTE NELL'ORGANICO

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE; IN MANCANZA, LE ATTRIBUZIONI DI CUI SOPRA SPETTANO AL SEGRETARIO COMUNALE.

TITOLO 02

SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

ART. 35

PRINCIPI FONDAMENTALI

01. IL COMUNE PUO' ASSUMERE L'IMPIANTO E LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI CHE ABBIANO PER OGGETTO PRODUZIONE DI BENI ED ATTIVITA' RIVOLTE A REALIZZARE FINI SOCIALI E A PROMUOVERE LO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE DELLA COMUNITA' LOCALE.

02. PER I SERVIZI DA GESTIRE IN FORMA IMPRENDITORIALE LA SCELTA DELLA FORMA DI GESTIONE DEVE AVVENIRE TRA COSTITUZIONE DI AZIENDA, DI CONSORZIO, DI SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE LOCALE OVVERO AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE.

03. PER GLI ALTRI SERVIZI LA COMPARAZIONE AVVIENE TRA LA GESTIONE IN ECONOMIA, LA COSTITUZIONE DI ISTITUZIONE, L'AFFIDAMENTO IN APPALTO O IN CONCESSIONE, NONCHE' TRA LA FORMA SINGOLA O QUELLA ASSOCIATA MEDIANTE CONVENZIONE, UNIONE DI COMUNI OVVERO CONSORZIO.

ART. 36

GESTIONE IN ECONOMIA

01. QUANDO, PER LE MODESTE DIMENSIONI O PER LE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO, NON SIA OPPORTUNO COSTITUIRE UNA ISTITUZIONE O UN'AZIENDA, L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO AVVIENE IN ECONOMIA.

02. L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEI SERVIZI IN ECONOMIA SONO DISCIPLINATI DA APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 37

ISTITUZIONE

01. PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE IL COMUNE PUO' PREVEDERE LA COSTITUZIONE DI UNA ISTITUZIONE MEDIANTE ATTO CONTENENTE IL RELATIVO REGOLAMENTO.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE REDIGE ALL'UOPO APPOSITO PIANO TECNICO FINANZIARIO CONTENENTE L'INDICAZIONE DELLE FORME DI FINANZIAMENTO, DELLE DOTAZIONI DI BENI IMMOBILI E MOBILI, COMPRESI I FONDI LIQUIDI, NONCHE' DEI COSTI DEI SERVIZI.

03. COL REGOLAMENTO DI CUI AL PRIMO COMMA VENGONO DETERMINATI L'ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL'ISTITUZIONE, LE MODALITA' DI ESERCIZIO DELLA GESTIONE, L'ORDINAMENTO FINANZIARIO-CONTABILE, LE FORME DI VERIFICA DEI RISULTATI GESTIONALI.

ART. 38

ORGANI DELL'ISTITUZIONE

01. SONO ORGANI DELL'ISTITUZIONE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE E IL DIRETTORE.

ART. 39

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

01. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' NOMINATO DAL CONSIGLIO COMUNALE AL DI FUORI DEL PROPRIO SENO. I REQUISITI PER FARNE PARTE SONO QUELLI PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E COMPROVATE ESPERIENZE DI AMMINISTRAZIONE.

02. IL CONSIGLIO PROVVEDE ALL'ADOZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI GESTIONE A CARATTERE GENERALE PREVISTI DAL REGOLAMENTO.

03. NUMERO, REQUISITI E POSIZIONE DEI COMPONENTI, DURATA IN CARICA E MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO SONO DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO.

ART. 40

IL PRESIDENTE

01. IL PRESIDENTE DELLA ISTITUZIONE E' NOMINATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

02. PRESIEDE E RAPPRESENTA IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, VIGILA SULL'ESECUZIONE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO E ADOTTA, IN CASO DI NECESSITA' ED URGENZA, I PROVVEDIMENTI DI SUA COMPETENZA. QUESTI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI A RATIFICA NELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

ART. 41

IL DIRETTORE

01. IL DIRETTORE E' NOMINATO DALLA GIUNTA SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

02. ASSICURA L'ATTUAZIONE DELL'INDIRIZZO DATO DAGLI ORGANI DELLA ISTITUZIONE, DIRIGE L'ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE, E' RESPONSABILE DEL PERSONALE E GARANTISCE LA FUNZIONALITA' DEI SERVIZI.

ART. 42

AZIENDA SPECIALE

01. PER LA GESTIONE DI PIU' SERVIZI DI RILEVANZA ECONOMICA ED IMPRENDITORIALE IL COMUNE PUO' COSTITUIRE UNA O PIU' AZIENDE SPECIALI.

02. UN APPOSITO STATUTO E I REGOLAMENTI INTERNI APPROVATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLE AZIENDE DISCIPLINANO L'ORDINAMENTO E IL FUNZIONAMENTO DELLE AZIENDE SPECIALI.

03. PER LA NOMINA E I REQUISITI DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL PRESIDENTE SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI CUI AL PRIMO COMMA DEGLI ARTT. 39 E 40 .

ART. 43

NOMINA E REVOCA

01. LA NOMINA E LA REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI DELLE ISTITUZIONI ED AZIENDE SPETTANO AL CONSIGLIO COMUNALE.

02. LA NOMINA AVVIENE SULLA BASE DI UN DOCUMENTO, CORREDATO DEI CURRICULA DEI CANDIDATI, NEL QUALE SONO INDICATI PROGRAMMI ED OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE.

03. IL DOCUMENTO, PREVIA SOTTOSCRIZIONE DI ALMENO 1/5 DEI CONSIGLIERI, DEVE ESSERE PRESENTATO AL SEGRETARIO ALMENO 05 GIORNI PRIMA DELL'ADUNANZA.

04. LA REVOCA AVVIENE SU PROPOSTA MOTIVATA DEL SINDACO O DI 1/5 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI. IL CONSIGLIO COMUNALE PROVVEDE CONTESTUALMENTE ALLA LORO SOSTITUZIONE.

ART. 44

GESTIONE ASSOCIATIVA DEI SERVIZI

01. IL COMUNE RICERCA E PROMUOVE CON GLI ALTRI COMUNI E LA PROVINCIA LE FORME ASSOCIATIVE PIU' APPROPRIATE IN RELAZIONE AI SERVIZI DA SVOLGERE E AGLI OBIETTIVI DA CONSEGUIRE.

ART. 45

SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE LOCALE

01. LO STATUTO DELLE SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE LOCALE DEVE PREVEDERE FORME DI RACCORDO TRA LE SOCIETA' STESSE E IL COMUNE.

TITOLO 04

REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

ART. 46

PRINCIPI

01. L'ORDINAMENTO DELLA FINANZA DEL COMUNE E' RISERVATO ALLA LEGGE. ALLA GESTIONE DEL BILANCIO PROVVEDE LA GIUNTA COMUNALE COLLEGIALMENTE E A MEZZO DELL'ASSESSORE COMPETENTE.

02. IL BILANCIO DI PREVISIONE, IL CONTO CONSUNTIVO E GLI ALTRI DOCUMENTI CONTABILI DEVONO FORNIRE UNA LETTURA IDONEA A CONSENTIRE IL CONTROLLO FINANZIARIO E CONTABILE.

ART. 47

REVISORE DEL CONTO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ELEGGE, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI SUOI MEMBRI, UN REVISORE DEI CONTI SCELTO TRA:

A) GLI ISCRITTI NEL RUOLO DEI REVISORI UFFICIALI DEI CONTI;

B) GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI;

C) GLI ISCRITTI NELL'ALBO DEI RAGIONIERI.

02. EGLI DURA IN CARICA 03 ANNI, NON E' REVOCABILE, SALVO INADEMPIENZA, ED E' RIELEGGIBILE PER UNA SOLA VOLTA. HA DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI DELL'ENTE. PARTECIPA DI DIRITTO ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO COMUNALE.

03. LA REVOCA E LA DECADENZA DEL REVISORE SONO DISCIPLINATE DAL REGOLAMENTO APPLICANDO, IN QUANTO COMPATIBILI, LE NORME DEL CODICE CIVILE RELATIVE AI SINDACI DELLE SOCIETA' PER AZIONI.

ART. 48

FUNZIONI DEL REVISORE

01. IL REVISORE DEI CONTI, IN CONFORMITA' DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO, SVOLGE LE FUNZIONI SEGUENTI:

A) COLLABORA CON IL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SUA FUNZIONE DI CONTROLLO E D'INDIRIZZO;

B) ESERCITA LA VIGILANZA SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE DELL'ENTE;

C) ATTESTA LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE, REDIGENDO APPOSITA RELAZIONE, CHE ACCOMPAGNA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE DEL CONTO CONSUNTIVO.

02. NELLA STESSA RELAZIONE IL REVISORE DEI CONTI ESPRIME RILIEVI E PROPOSTE TENDENTI A CONSEGUIRE UNA MIGLIORE EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMIA DELLA GESTIONE.

03. IL REVISORE DEI CONTI RISPONDE DELLA VERITA' DELLE SUE ATTESTAZIONI ED ADEMPIE AL SUO DOVERE CON LA DILIGENZA DEL MANDATARIO.

OVE RISCONTRI GRAVI IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE DELL'ENTE, NE RIFERISCE IMMEDIATAMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE.

PARTE 03

ORDINAMENTO FUNZIONALE

TITOLO 01

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

ART. 49

PRINCIPIO DI COLLABORAZIONE

01. AL FINE DI CONSEGUIRE OBIETTIVI DI INTERESSE COMUNE CON ALTRI ENTI LOCALI, IL COMUNE ORGANIZZA LA PROPRIA ATTIVITA' ATTRAVERSO

ACCORDI E INTESE DI COOPERAZIONE AVVALENDOSI DEGLI ISTITUTI PREVISTI DALLA LEGGE.

ART. 50

CONVENZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, SU PROPOSTA DELLA GIUNTA, DELIBERA APPOSITE CONVENZIONI DA STIPULARSI CON ALTRI COMUNI E LA PROVINCIA AL FINE DI SVOLGERE IN MODO COORDINATO FUNZIONI E SERVIZI DETERMINATI.

02. LE CONVENZIONI DEBONO STABILIRE I FINI, LA DURATA, LE FORME DI CONSULTAZIONE DEGLI ENTI CONTRAENTI, I LORO RAPPORTI FINANZIARI ED I RECIPROCI OBBLIGHI E GARANZIE.

03. LE CONVENZIONI SONO APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI.

ART. 51

CONSORZI

01. IL COMUNE PUO' PARTECIPARE ALLA COSTITUZIONE DI CONSORZI CON ALTRI COMUNI E PROVINCE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI UNO O PIU'

SERVIZI RILEVANTI SOTTO IL PROFILO ECONOMICO O IMPRENDITORIALE QUALORA NON SIA CONVENIENTE L'ISTITUZIONE DI AZIENDA SPECIALE.

02. A QUESTO FINE IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI, UNA CONVENZIONE AI SENSI DEL PRECEDENTE ARTICOLO, UNITAMENTE ALLO STATUTO DEL CONSORZIO.

03. LA CONVENZIONE DEVE PREVEDERE L'OBBLIGO, A CARICO DEL CONSORZIO, DELLA TRASMISSIONE AI COMUNI DEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSORZIO STESSO PER LA LORO PUBBLICAZIONE NEGLI ALBI PRETORI DEGLI ENTI CONTRAENTI.

04. AL CONSORZIO SI APPLICANO, IN QUANTO COMPATIBILI, LE DISPOSIZIONI CHE DISCIPLINANO L'ORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE DELLE AZIENDE SPECIALI. UNITAMENTE ALLA CONVENZIONE, IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA LO STATUTO DEL CONSORZIO.

ART. 52

UNIONE DEI COMUNI

01. IL COMUNE PUO' COSTITUIRE UNA UNIONE CON ALTRI COMUNI CON TERMINI PER L'ESERCIZIO DI UNA PLURALITA' DI FUNZIONI O DI SERVIZI.

02. L'ATTO COSTITUTIVO E IL REGOLAMENTO DELL'UNIONE SONO APPROVATI CON UNICA DELIBERAZIONE CONSILIARE, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

03. IL CONSIGLIO, LA GIUNTA E IL PRESIDENTE DELL'UNIONE SONO ELETTI SECONDO LE NORME DI LEGGE RELATIVE AI COMUNI CON POPOLAZIONE PARI A QUELLA COMPLESSIVA DELL'UNIONE.

04. IL REGOLAMENTO DELL'UNIONE: A) PUO' PREVEDERE CHE IL CONSIGLIO DELL'UNIONE STESSA SIA ESPRESSIONE DEI COMUNI PARTECIPANTI E NE DISCIPLINA LE FORME; B) CONTIENE L'INDICAZIONE DEGLI ORGANI E DEI SERVIZI DA UNIFICARE, NONCHE' LE NORME RELATIVE ALLE FINANZE DELL'UNIONE ED AI RAPPORTI FINANZIARI COI COMUNI.

ART. 53

ACCORDI DI PROGRAMMA

01. PER LA DEFINIZIONE E L'ATTUAZIONE DI OPERE, DI INTERVENTI O DI PROGRAMMI DI INTERVENTO CHE RICHIEDONO, PER LA LORO COMPLETA REALIZZAZIONE, L'AZIONE INTEGRATA E COORDINATA DEL COMUNE E DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI, IL SINDACO, IN RELAZIONE ALLA COMPETENZA PRIMARIA O PREVALENTE SULL'OPERA O SUGLI INTERVENTI O SUI PROGRAMMI DI INTERVENTO, PROMUOVE LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO DI PROGRAMMA PER ASSICURARE IL COORDINAMENTO DELLE AZIONI E PER DETERMINARE I TEMPI, LE MODALITA', IL FINANZIAMENTO ED OGNI ALTRO CONNESSO ADEMPIMENTO.

02. A TAL FINE IL SINDACO CONVOCA UNA CONFERENZA TRA I RAPPRESENTANTI DI TUTTE LE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE.

03. L'ACCORDO, CONSISTENTE NEL CONSENSO UNANIME DELLE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE, E' APPROVATO CON ATTO FORMALE DEL SINDACO.

04. QUALORA L'ACCORDO SIA ADOTTATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E COMPORTI VARIAZIONI DEGLI STRUMENTI URBANISTICI, L'ADESIONE DEL SINDACO ALLO STESSO DEVE ESSERE RATIFICATA DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO TRENTA GIORNI A PENA DI DECADENZA.

TITOLO 02

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 54

PRINCIPI

01. IL COMUNE GARANTISCE L'EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA DI TUTTI I CITTADINI ALL'ATTIVITA' POLITICO-AMMINISTRATIVA, ECONOMICA E SOCIALE DELLA COMUNITA'. CONSIDERA, A TAL FINE, CON FAVORE IL COSTITUIRSI DI OGNI ASSOCIAZIONE INTESA A CONCORRERE CON METODO DEMOCRATICO ALLA PREDETTA ATTIVITA'.

02. NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI IL COMUNE ASSICURA LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, DEI SINDACATI E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI SOCIALI E GARANTISCE IN OGNI CIRCOSTANZA LA LIBERTA', L'AUTONOMIA E L'UGUAGLIANZA DI TRATTAMENTO DI TUTTI I GRUPPI ED ORGANISMI.

03. L'AMMINISTRAZIONE PUO' ATTIVARE FORME DI CONSULTAZIONE PER ACQUISIRE PARERI SU PROBLEMI SPECIFICI.

04. AI CITTADINI, INOLTRE, SONO CONSENTITE FORME DIRETTE E SEMPLIFICATE DI TUTELA DEGLI INTERESSI CHE FAVORISCANO IL LORO INTERVENTO NELLA FORMAZIONE DEGLI ATTI.

CAPO 01

ASSOCIAZIONI E PARTECIPAZIONE

ART. 55

VALORIZZAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI

01. IL COMUNE VALORIZZA LE AUTONOME FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE DEI CITTADINI.

02. LA GIUNTA COMUNALE REGISTRA, PREVIA ISTANZA DEGLI INTERESSATI, LE ASSOCIAZIONI CHE OPERANO SUL TERRITORIO.

ART. 56

INCENTIVAZIONE

01. LA VALORIZZAZIONE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE PUO' AVVENIRE MEDIANTE CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI, CONCESSIONI IN USO DI LOCALI O TERRENI DI PROPRIETA' DEL COMUNE PREVIE APPOSITE CONVENZIONI, VOLTE A FAVORIRE LO SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO, POLITICO E CULTURALE DELLA COMUNITA'.

02. LE LIBERE ASSOCIAZIONI, PER POTER FRUIRE DEL SOSTEGNO DEL COMUNE, DEBONO FARNE RICHIESTA, PRESENTANDO OLTRE LA DOMANDA ANCHE LO STATUTO E L'ATTO COSTITUTIVO NELLE FORME REGOLAMENTARI.

03. LA CONCESSIONE DEL SOSTEGNO VIENE DISPOSTA CON DELIBERA DELLA GIUNTA, PREVIO PARERE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE.

ART. 57

GESTIONE DI SERVIZI SOCIALI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' AFFIDARE LA GESTIONE DI ISTITUZIONI ANCHE AD ASSOCIAZIONI AVENTI STATUTARIAMENTE FINI ANALOGHI A QUELLI DELLA ISTITUZIONE COMUNALE.

ART. 58

PARERI

01. LE SCELTE AMMINISTRATIVE CHE INCIDONO O POSSONO PRODURRE EFFETTI SULL'ATTIVITA' DELLE ASSOCIAZIONI DEVONO ESSERE PRECEDUTE DALLA ACQUISIZIONE DI PARERI ESPRESSI DAGLI ORGANISMI COLLEGIALI DELLE STESSE ENTRO TRENTA GIORNI DALLA RICHIESTA DEI SOGGETTI INTERESSATI.

ART. 59

ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

01. IL COMUNE PUO' ADOTTARE INIZIATIVE AUTONOME AL FINE DI PROMUOVERE ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI.

02. TALI ORGANISMI POSSONO ESSERE COSTITUITI ASSUMENDO A BASE L'INTERESSE DIRETTO DELLE PROFESSIONI, DELLE ARTI E DEI MESTIERI E DELLE RELATIVE ASSOCIAZIONI FORMALI NONCHE' DEI SINDACATI DEI LAVORATORI E DEI DATORI DI LAVORO.

03. GLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE ACQUISTANO VALORE CONSULTIVO SU TUTTE LE QUESTIONI DI RILEVANTE INTERESSE CHE L'AMMINISTRAZIONE VORRA' LORO SOTTOPORRE.

04. I PARERI DEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE DEBBONO ESSERE DEFINITI PER ISCRITTO E FORNITI ENTRO TRENTA GIORNI DALLA RICHIESTA.

ART. 60

PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI

01. LE COMMISSIONI CONSILIARI, SU RICHIESTA DELLE ASSOCIAZIONI E DEGLI ORGANISMI INTERESSATI, INVITANO AI PROPRI LAVORI I RAPPRESENTANTI DI QUESTI ULTIMI.

CAPO 02

INIZIATIVE POPOLARI

SEZIONE 01

ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

ART. 61

01. ISTANZE CON LE QUALI SI CHIEDONO SPIEGAZIONI SU SPECIFICI ASPETTI DELL'AZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE, POSSONO ESSERE RIVOLTE AL SINDACO DA SINGOLI CITTADINI, ASSOCIAZIONI, COMITATI E SOGGETTI COLLETTIVI IN GENERE.

02. AL SINDACO O AL SEGRETARIO COMUNALE, A SECONDA DELLA NATURA POLITICA O GESTIONALE DELL'ARGOMENTO SOLLEVATO, SPETTA DI FORNIRE LA RISPOSTA ALL'ISTANZA ENTRO IL TERMINE MASSIMO DI GIORNI TRENTA.

03. NESSUNA PARTICOLARE FORMA E' PREVISTA PER LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA, CHE DEVE COMUNQUE ESSERE SOTTOSCRITTA E PRESENTATA PERSONALMENTE DALL'INTERESSATO, A PENA DI INAMMISSIBILITA'.

ART. 62

PETIZIONI

01. PER ESPORRE COMUNI NECESSITA' OVVERO AL FINE DI SOLLECITARE L'INTERVENTO SU QUESTIONI DI INTERESSE GENERALE, E' RICONOSCIUTO A TUTTI I CITTADINI IL DIRITTO DI RIVOLGERSI, IN FORMA COLLETTIVA, AGLI ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE.

02. PROCEDURA DELLA PETIZIONE, TEMPI, FORME DI PUBBLICITA' E ASSEGNAZIONE ALL'ORGANO COMPETENTE SONO DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE.

03. LA PETIZIONE DEVE ESSERE ESAMINATA DALL'ORGANO COMPETENTE ENTRO TRENTA GIORNI DALLA PRESENTAZIONE. IN CASO DI ARCHIVIAZIONE, L'ATTO CONCLUSIVO DELL'ESAME DEVE ESSERE MOTIVATO E CONGRUAMENTE PUBBLICIZZATO.

04. IN OGNI CASO, AI SOGGETTI PROPONENTI DEVE ESSERE DATA COMUNICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO CHE CHIUDE LA PROCEDURA.

ART. 63

PROPOSTE

01. NON MENO DI CINQUECENTO CITTADINI ELETTORI POSSONO AVANZARE PROPOSTE AL SINDACO PER L'ADOZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI.

02. IL SINDACO DEVE TRASMETTERE LE PROPOSTE ALL'ORGANO COMPETENTE NEI SUCCESSIVI DIECI GIORNI, CORREDANDOLE DEL PARERE DEI SERVIZI INTERESSATI E DELL'ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA.

03. IL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO FINALE PER CUI E' STATA PROMOSSA L'INIZIATIVA POPOLARE PUO' COSTITUIRE OGGETTO DI ACCORDI TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E I SOGGETTI PROPONENTI.

ART. 64

INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI

01. I CONSIGLIERI HANNO SEMPRE POTERE DI ISTANZA, PROPOSTA E PETIZIONE VERSO IL SINDACO E LA GIUNTA E IL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 65

CONSERVAZIONE DEGLI ATTI DI INIZIATIVA

01. DI TUTTE LE ISTANZE, PROPOSTE PETIZIONI E RELATIVE DECISIONI, DELIBERAZIONI E LETTERE E' CONSERVATA COPIA NEGLI ARCHIVI SECONDO LE DISPOSIZIONI DI LEGGE.

SEZIONE 02

REFERENDUM

ART. 66

OGGETTO E PROMOTORI

01. IL REFERENDUM SU MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA COMUNALE E' VOLTO A REALIZZARE IL RAPPORTO TRA GLI ORIENTAMENTI CHE MATURANO NELLA COLLETTIVITA' E L'ATTIVITA' DEGLI ORGANI COMUNALI; ESSO E' DISCIPLINATO DAL PRESENTE STATUTO E DAL REGOLAMENTO.

02. LA INDIZIONE E' FATTA QUANDO LO RICHIEDONO IL CONSIGLIO COMUNALE

OVVERO IL QUINDICI PER CENTO DEL CORPO ELETTORALE.

03. HANNO DIRITTO DI PARTECIPARE AL REFERENDUM TUTTI I CITTADINI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE.

ART. 67

LIMITI

01. SONO AMMESSI SOLTANTO REFERENDUM CONSULTIVI CHE DEVONO TROVARE SINTESI NELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

02. NON POSSONO ESSERE INDETTI REFERENDUM IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI E DI TARIFFE, SU ATTIVITA' AMMINISTRATIVE VINCOLATE DA LEGGI STATALI O REGIONALI, SU MATERIE CHE SONO STATE GIA' OGGETTO DI CONSULTAZIONE REFERENDARIA NELL'ULTIMO QUINQUENNIO.

03. SULL'AMMISSIBILITA' DEL REFERENDUM DECIDE IL CONSIGLIO COMUNALE CON IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

04. IL REFERENDUM NON PUO' AVER LUOGO IN COINCIDENZA CON ALTRE OPERAZIONI DI VOTO.

ART. 68

EFFETTI

01. IL QUESITO SOTTOPOSTO A REFERENDUM E' DICHIARATO ACCOLTO NEL CASO IN CUI I VOTI ATTRIBUITI ALLA RISPOSTA AFFERMATIVA NON SIANO INFERIORI ALLA MAGGIORANZA DEGLI ELETTORI VOTANTI PER LE ELEZIONI COMUNALI; ALTRIMENTI E' DICHIARATO RESPINTO.

02. SE L'ESITO E' STATO FAVOREVOLE, IL SINDACO E' TENUTO A PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE, ENTRO VENTI GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI, LA DELIBERAZIONE SULL'OGGETTO DEL QUESITO SOTTOPOSTO A REFERENDUM.

03. ENTRO LO STESSO TERMINE, SE L'ESITO E' STATO NEGATIVO, IL SINDACO HA FACOLTA' DI PROPORRE EGUALMENTE AL CONSIGLIO LA DELIBERAZIONE SULL'OGGETTO DEL QUESITO SOTTOPOSTO A REFERENDUM.

04. IL MANCATO RECEPIMENTO DELLE INDICAZIONI REFERENDARIE DEVE ESSERE DELIBERATO, CON ADEGUATE MOTIVAZIONI DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

CAPO 03

PARTECIPAZIONE PROCEDIMENTALE E DIRITTO DI ACCESSO

ART. 69

INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO

01. SALVO CHE PER I CASI ESPRESSAMENTE ESCLUSI DALLA LEGGE E DAI REGOLAMENTI COMUNALI, TUTTI I SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSI COINVOLTI IN UN PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO HANNO FACOLTA' DI INTERVENIRVI.

02. PER PARTICOLARI ESIGENZE, E' CONSENTITO PRESCINDERE DALLA COMUNICAZIONE AI DESTINATARI DEGLI ATTI CHE LI RIGUARDANO, PROVVEDENDO A MEZZO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO.

03. ENTRO TRENTA GIORNI DALLA COMUNICAZIONE O DALLA PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO, GLI AVENTI DIRITTO POSSONO PRESENTARE

MEMORIE, PROPOSTE E DOCUMENTI ATTINENTI ALL'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO.

04. ENTRO VENTI GIORNI DALLA RICEZIONE DELLE RICHIESTE DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA DEVE PRONUNCIARSI SULL'ACCOGLIMENTO O MENO E RIMETTERE LE SUE CONCLUSIONI ALL'ORGANO COMPETENTE ALL'EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO

FINALE.

05. IL MANCATO ACCOGLIMENTO DELLE RICHIESTE DEVE ESSERE MOTIVATO. L'AMMINISTRAZIONE E' IN OGNI CASO TENUTA AD ESPRIMERE LE PROPRIE VALUTAZIONI SULLE RICHIESTE, SALVO CHE L'INTERVENTO NON SI RIFERISCA ALL'EMANAZIONE DI UN PROVVEDIMENTO.

ART. 70

PUBBLICITA' DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI

01. TUTTI GLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE SONO PUBBLICI, AD ECCEZIONE DI QUELLI RISERVATI PER ESPRESSA INDICAZIONE DI LEGGE O PER EFFETTO DI UNA TEMPORANEA E MOTIVATA DICHIARAZIONE DEL SINDACO, CHE NE VIETI LA ESIBIZIONE, IN QUANTO LA LORO DIFFUSIONE POSSA PREGIUDICARE IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DELLE PERSONE, DEI GRUPPI O DELLE IMPRESE.

ART. 71

DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

01. TUTTI I CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, HANNO DIRITTO DI PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAGLI ORGANI DEL COMUNE O DAGLI ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI, SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO. QUESTO DISCIPLINA, ALTRESI', IL DIRITTO DEI CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, DI OTTENERE IL RILASCIO DI COPIE E DI PROVVEDIMENTI, PREVIO PAGAMENTO DEI SOLI COSTI.

02. IL REGOLAMENTO, INOLTRE:

A) INDIVIDUA, CON LE NORME DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI, I RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI;

B) DETTA LE NORME NECESSARIE PER ASSICURARE AI CITTADINI L'INFORMAZIONE SULLO STATO DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE E SULL'ORDINE DI

ESAME DELLE DOMANDE, PROGETTI E PROVVEDIMENTI CHE COMUNQUE LI RIGUARDANO;

C) ASSICURA IL DIRITTO DEI CITTADINI DI ACCEDERE, IN GENERALE, ALLE INFORMAZIONI DI CUI E' IN POSSESSO L'AMMINISTRAZIONE;

D) ASSICURA GLI ENTI, ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ALLE ASSOCIAZIONI DI ACCEDERE ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI, AL FINE DI RENDERE EFFETTIVA LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE.

- DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI -

ART. 72

MODIFICAZIONI E ABROGAZIONE DELLO STATUTO

01. LE MODIFICAZIONI SOPPRESSIVE, AGGIUNTIVE E SOSTITUTIVE E L'ABROGAZIONE TOTALE O PARZIALE DELLO STATUTO SONO DELIBERATE DAL CONSIGLIO COMUNALE CON LA PROCEDURA DI CUI ALL' ARTT. 04 , TERZO COMMA, DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

02. LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA DALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI UN NUOVO STATUTO IN SOSTITUZIONE DI QUELLO PRECEDENTE.

03. L'APPROVAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO COMPORTA L'APPROVAZIONE DEL NUOVO.

04. E' AMMESSA L'INIZIATIVA PER PROPORRE MODIFICAZIONI ALLO STATUTO ANCHE MEDIANTE UN PROGETTO REDATTO IN ARTICOLI. IN TAL CASO, SI APPLICA LA DISCIPLINA PREVISTA PER LE PROPOSTE DI INIZIATIVA POPOLARE.

ART. 73

ADOZIONE DEI REGOLAMENTI

01. IL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO COMUNALE E' DELIBERATO ENTRO SEI MESI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO.

02. GLI ALTRI REGOLAMENTI PREVISTI DAL PRESENTE STATUTO, ESCLUSI QUELLO DI CONTABILITA' E QUELLO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI, SONO DELIBERATI ENTRO UN ANNO DALLA DATA DI CUI AL PRIMO COMMA.

03. SINO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEI REGOLAMENTI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI CONTINUANO AD APPLICARSI LE NORME DEI MEDESIMI REGOLAMENTI VIGENTI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO, IN QUANTO COMPATIBILI CON ESSO E CON LA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

04. L'INIZIATIVA DEI REGOLAMENTI SPETTA ALLA GIUNTA, A CIASCUN CONSIGLIERE E AI CITTADINI, AI SENSI DI QUANTO DISPOSTO DALL' ARTT. 63 .

05. I REGOLAMENTI, COMPRESI LE LORO MODIFICHE, DEVONO ESSERE COMUNQUE SOTTOPOSTI A FORME DI PUBBLICITA' CHE NE CONSENTONO L'EFFETTIVA CONOSCIBILITA'. ESSI DEBONO ESSERE ACCESSIBILI A CHIUNQUE INTENDA CONSULTARLI.

06. NELLE MATERIE DI COMPETENZA RISERVATA DALLA LEGGE GENERALE SUGLI ENTI LOCALI, LA POTESTA' REGOLAMENTARE VIENE ESERCITATA NEL RISPETTO DELLE SUDDETTE NORME GENERALI E DELLE DISPOSIZIONI STATUTARIE.

ART. 74

ENTRATA IN VIGORE

01. IL PRESENTE STATUTO, DOPO L'ESPLETAMENTO DEL CONTROLLO DA PARTE DEL COMPETENTE ORGANO REGIONALE, E' PUBBLICATO NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE PER TRENTA GIORNI CONSECUTIVI.

02. IL SINDACO INVIA LO STATUTO, MUNITO DELLA CERTIFICAZIONE DELLE AVVENUTE PUBBLICAZIONI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, AL MINISTERO DELL'INTERNO PER ESSERE INSERITO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI STATUTI.

03. IL PRESENTE STATUTO ENTRA IN VIGORE IL TRENTESESIMO GIORNO SUCCESSIVO

ALLA SUA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA
REGIONE.

04. IL SEGRETARIO DEL COMUNE APPONE IN CALCE ALL'ORIGINALE DELLO
STATUTO LA DICHIARAZIONE DELL'ENTRATA IN VIGORE.